

Con sentenza n. 29821 del 25 giugno 2021 (dep. 29 luglio 2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sulla questione della nuova decorrenza dei termini di durata della misura cautelare in caso di regressione del procedimento.

L'art. 303, comma 2, c.p.p., con specifico riferimento ai termini di durata della custodia cautelare, stabilisce che nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

La formulazione letterale della norma contiene un'elencazione di tipo esemplificativo delle situazioni processuali che danno luogo al passaggio del processo ad un grado o ad una fase diversa, poiché, accomuna le ipotesi dell'annullamento con rinvio disposto dalla corte di cassazione e della declaratoria di nullità delle sentenze, ad ogni ulteriore "causa" che investa "altro giudice".

Per tale motivo, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'art. 303, comma 2, cit. riguarda qualunque altra decisione in grado di determinare il regresso del processo a fase o grado di giudizio diversi, senza alcuna distinzione, compresa la sentenza del giudice di appello nelle ipotesi di cui all'art. 604 c.p.p., o nel caso in cui rileva l'incompetenza del giudice di primo grado, nei casi di cui all'art. 23 c.p.p. (Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 1993, n. 76).

In altri termini, il meccanismo della nuova decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare va ricollegato a tutti i casi di regressione o di rinvio del procedimento ad altro giudice, anche se questi ne ha avuto già cognizione, come si verifica nel caso in cui la Corte di cassazione, risolvendo un conflitto di giurisdizione o di competenza, rinvii il processo a un giudice diverso da quello che ha avuto cognizione del procedimento (Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1997, n. 4221).

Sul piano teleologico, per l'applicazione della disciplina della nuova decorrenza del termine di fase della misura custodiale, rileva l'oggettiva regressione del processo che potrebbe determinare la scadenza dei termini di custodia e la scarcerazione dell'imputato con frustrazione delle esigenze che ne avevano imposto la sottoposizione a limitazione della libertà personale.

La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, costantemente attribuito all'art. 303, comma 2, c.p.p. l'effetto di far decorrere un nuovo termine di fase del tutto svincolato da quello già trascorso nella fase o nel grado in cui il processo è regredito, nel senso che non è stato mai posto in dubbio che la predetta norma ha la specifica funzione di far derivare dal provvedimento di annullamento o di regresso il decorso *ex novo* di un distinto termine, privo di qualsiasi connessione con quello della fase o del grado corrispondente, e, dunque, a questo non cumulabile (Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2000, n. 4).

Alla luce di tali considerazioni, conclude la Suprema Corte, la disposizione in esame è applicabile anche nei casi in cui la ripetizione della fase processuale comporti la riapertura del giudizio di cognizione dopo la formazione del giudicato di condanna e la declaratoria della sua ineseguitabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 670, comma 3, c.p.p. e 175, comma 2, c.p.p. nel testo previgente: non soltanto il dato testuale non contiene limitazioni nel senso di pretendere il regresso a fase omogenea o ad un grado del medesimo processo di cognizione, ma la sua "ratio" è volta a preservare il mantenimento della misura cautelare, già applicata, a fronte della ripartenza del corso del processo, riferibile, dunque, anche alle situazioni in cui questo si riapra e prosegua dopo il formale passaggio in giudicato della sentenza pronunciata in contumacia nei confronti di condannato inconsapevole, che sia stato ammesso a proporvi impugnazione ed in tal modo riacquisti la condizione di imputato.



La nuova decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare in caso di regressione del procedimento

Diritto processuale penale Misure cautelari

Giulia Faillaci

29 | 07 | 2021

Riferimenti Normativi:

- art. 23 c.p.p.
- art. 175 c.p.p.
- art. 303 c.p.p.
- art. 670 c.p.p.